

DL 92/08 in materia di sicurezza pubblica: avvio dell'esame in Parlamento.

22 Maggio 2008

è stato assegnato, in prima lettura, alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato il DL 92/08 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" (DDL 692/S, Relatori il Sen. Carlo Vizzini e il Sen. Filippo Berselli del Gruppo parlamentare Pdl) diretto a far fronte, in via d'urgenza, a problemi di ordine pubblico e sicurezza urbana quali beni ritenuti indispensabili per la collettività.

Il decreto legge fa parte del pacchetto sicurezza varato il 21 maggio u.s. dal Consiglio dei Ministri che comprende, altresì, un disegno di legge e tre decreti legislativi che sono in attesa di essere portati all'attenzione del Parlamento per l'avvio del relativo iter formativo.

Il disegno di legge contiene norme volte a contrastare in maniera più incisiva le molteplici manifestazioni di criminalità; i decreti legislativi dettano disposizioni relative ai ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri, al riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, nonché alla libera circolazione dei cittadini.

Il decreto legge, invece, nelle more di una completa ed organica rivisitazione delle discipline di riferimento, interviene a modificare le norme vigenti che disciplinano il contrasto dei fenomeni di criminalità posti in essere da immigrati clandestini nonché a rendere più severe le sanzioni per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Tra gli interventi sulle norme relative all'immigrazione clandestina, oltre alla modifica di disposizioni penali riguardanti l'espulsione dello straniero dallo Stato e la previsione, altresì, dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea nei casi di condanna penale espressamente previsti, sono incluse modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione di cui al D.Lgs. 286/1998. Tra queste ultime, specificatamente, viene introdotta una nuova ipotesi di reato applicabile nei confronti di chi ceda a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato.

In tal caso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni unitamente alla confisca dell'immobile stesso in caso di condanna irrevocabile e qualora non appartenga a persona estranea al fatto.

Per quanto riguarda i reati collegati alla circolazione stradale il testo interviene sulla fattispecie delittuosa di omicidio colposo (art. 589 c.p.) prevedendo l'inasprimento delle sanzioni per tutti i casi in cui l'evento dannoso è cagionato per violazione del Codice della strada (D.Lgs.285/92), ovvero sia dovuto a violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, elevando da cinque a sei anni il massimo della pena edittale. Inoltre, viene innalzata da dodici a quindici anni il massimo della pena edittale per i casi in cui ci sia una pluralità di vittime (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) in conseguenza delle violazioni commesse.

Con l'inserimento di un comma aggiuntivo al reato di omicidio colposo, viene riservato un particolare trattamento sanzionatorio (reclusione da tre a dieci anni) a chi commette il fatto con violazione della disciplina della circolazione stradale in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o in rilevante stato di ebbrezza.

Analogamente, vengono previste sanzioni più severe per il reato di lesioni colpose per violazione del Codice della Strada dovuta al rilevante stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento legislativo modifica anche il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali nella parte in cui vengono disciplinate le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale(D.Lgs. 267/00, art. 54), potenziandone i rispettivi poteri per contrastare la criminalità locale, in conformità ai mutati rapporti tra Stato ed Enti locali.

A tale riguardo, vengono riformulate le funzioni del sindaco in qualità di ufficiale di Governo e gli viene riconosciuto, tra l'altro, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Inoltre, il prefetto può, da parte sua, disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati al Sindaco.

Il decreto legge interviene, altresì, sulla legge 575/65 recante disposizioni contro la mafia al fine di riconoscere anche alle Direzioni distrettuali antimafia (e ai relativi procuratori) la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione c.d. antimafia della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Altre norme prevedono, infine, il rafforzamento del coordinamento tra la polizia municipale e le forze dell'ordine; modifiche al codice di procedura penale estendendo, in particolare, l'ambito di applicazione dei riti speciali del giudizio immediato e di quello direttissimo, nonché modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) relativamente alle norme sulla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sulle conseguenti sanzioni amministrative accessorie che risultano più severe.

Testo del decreto legge ([DDL 692/S](#))